

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

adottato con delibera n. 23 del 10.11.2021 del Consiglio camerale

LA CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA

VISTO l'articolo 2, comma 2 bis, della legge 15 marzo 1997 n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

VISTO l'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria 2000), dall'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), e da ultimo dal D. Lgs. 25/02/2010 n. 23 (Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99) concernenti il finanziamento delle Camere di commercio

VISTO il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 "Regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

VISTO l'articolo 5-quater, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, il quale stabilisce che con decreto del Ministero delle Attività produttive, emanato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinate le modalità di applicazione dell'art. 44 della Legge 12.12.2002 n. 273, nel rispetto dei principi del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472 anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002 ;

VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54 recante "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27";

VISTA la circolare Ministero Attività Produttive n. 3587/C del 20.06.2005;

VISTE le note circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 232590 del 12/11/2012, n. 31666 del 25/02/2013 e n. 0118648 del 12/07/2013 relative all'applicabilità al diritto annuale dell'art. 3, commi 10 e 11 del D.L. 2/03/2012 n. 16 convertito con modif. in Legge 26/04/2012 n. 44;

VISTA la nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 172574 del 22/10/2013 relativa all'applicabilità al diritto annuale della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2/08/2013;

ATTESA la necessità di dettare la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni relative al tardivo o omesso versamento del diritto annuale a favore della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia

ADOTTA
Il seguente Regolamento:

Articolo 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie in materia di diritto annuale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia (di seguito brevemente denominata "Camera di commercio"), nel rispetto dell'art. 18, comma 4, della Legge 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, delle disposizioni del Decreto legislativo 18/12/1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n. 54 nonché delle disposizioni del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle Entrate in quanto compatibili.

Articolo 2
Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'art. 8 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito brevemente denominati "termini di scadenza").
I termini di scadenza si distinguono in:
 - 1) **termine ordinario di versamento:**
 - a) termine ordinario di versamento previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per tutti i soggetti già iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento,
 - b) termine stabilito dalle disposizioni normative e regolamentari in vigore per tutti i soggetti e le unità locali e/o sedi secondarie che si iscrivono nel corso dell'anno di riferimento al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche ed amministrative;
 - 2) **termine lungo:** termine per il versamento del tributo e della maggiorazione dell'interesse corrispettivo vigente (attualmente lo 0,40%) fissato al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine ordinario, di cui possono avvalersi esclusivamente i soggetti già iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. Per **tardivo** si intende il versamento effettuato, per l'intero importo del diritto dovuto, con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto al termine ordinario di versamento di cui al comma 1 punto 1 lettera b).
3. Per **omesso** si intende, oltre al versamento non eseguito interamente, anche:
 - a) il versamento eseguito con un ritardo superiore ai trenta giorni rispetto al termine ordinario di versamento dei soggetti che si iscrivono nel corso dell'anno di riferimento;
 - b) il versamento eseguito dopo la scadenza del termine lungo di cui al comma 1 punto 2) per tutti i soggetti già iscritti, senza l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso di cui al successivo art. 13;
 - c) il versamento effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato entro i termini di scadenza indicati al comma 1 punti 1) e 2);
 - d) il versamento effettuato solo in parte oltre i termini di scadenza indicati al comma 1 punti 1) e 2).

Articolo 3

Violazioni non sanzionabili ed estinzione dei crediti tributari di modesto ammontare

1. Non si considerano sanzionabili le violazioni di natura formale, quando l'errore (indicazione del codice fiscale, codice ente, codice tributo, anno di competenza sbagliati) non comporti accrediti di somme al di fuori del sistema camerale. Il soggetto che ha compiuto tali violazioni è tenuto comunque a richiederne la correzione alla Camera di commercio, che potrà anche procedere d'ufficio.
2. Non si considera parimenti sanzionabile l'errato versamento dell'intero importo dovuto a favore di altra Camera di commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di scadenza di cui all'art. 2 comma 1.
3. Qualora la Camera di commercio accerti un versamento eseguito a camera di commercio incompetente per territorio, effettuato oltre i termini di scadenza di cui all'art. 2 comma 1 o per importo inferiore al dovuto, la stessa procede a richiedere il riversamento alla Camera di commercio interessata e ad avviare la procedura sanzionatoria nei confronti dell'impresa.
4. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione diretta a ruolo qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore ad euro 30,00 a condizione che, nel quinquennio precedente, non siano state commesse altre violazioni dell'obbligo di versamento del diritto annuale (già contestate o anche non contestate perché inferiori al minimo irrogabile previsto dal precedente regolamento), salvo quanto previsto al successivo comma 5.
5. Qualora nelle annualità successive a quella di riferimento del diritto annuale, non contestata in applicazione del comma precedente, lo stesso soggetto compia altre violazioni dell'obbligo di versamento del diritto annuale, la Camera di commercio provvederà alla contestazione anche delle precedenti violazioni commesse e non contestate entro il limite della prescrizione e decadenza previste dalle disposizioni in vigore.
6. Non si fa luogo in ogni caso, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa, alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione diretta a ruolo, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore ad euro 12,00 (dodici/00 euro).

Articolo 4

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di Commercio o dell'Amministrazione Finanziaria ancorché successivamente modificati.

Articolo 5

Competenza all'irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.

2. Il Segretario Generale può individuare uno o più dipendenti camerali cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 6

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni e delle direttive impartite in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto.
3. Nei casi di omesso versamento si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8, 9 e 10.
4. Nei casi di versamento effettuato solo in parte entro il termine di scadenza ordinario così come definito all'art. 2 comma 1 lettere a) e b) del presente Regolamento, si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto e non versato, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10.
5. Nei casi di versamento effettuato entro il "termine lungo" di cui all'art. 2 comma 1 punto 2) per importo insufficiente rispetto all'importo dovuto comprensivo della maggiorazione dell'interesse corrispettivo vigente, lo stesso dovrà considerarsi quale omesso versamento parziale, con applicazione della sanzione del 30% sulla differenza tra quanto complessivamente dovuto per imposta più maggiorazione e quanto versato nel termine già citato, con le maggiorazioni e/o le riduzioni della sanzione di cui ai successivi articoli 7, 8, 9 e 10.
6. Nei restanti casi di versamento effettuato solo in parte si applica la sanzione del 30% sull'intero importo del diritto dovuto, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi articoli 7, 8, 9 e 10 limitatamente all'importo del diritto dovuto e non versato.

Articolo 7

Incremento della sanzione per la gravità della violazione

1. La gravità della violazione è commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio nei casi di mancato versamento del diritto annuale.
2. Salvo quanto previsto nei successivi artt. 8, 9 e 10, la sanzione del 30% è incrementata, in proporzione al diritto non versato, secondo la tabella di seguito riportata:

Danno finanziario per la Camera di Commercio	Gravità Violazione ex co.3, art 4 Regolamento e co. 1-2 art. 7 D.lgs. 472/97
Fino ad € 140,00	0 %
Fino ad € 320,00	5%
Fino ad € 746,00	10%
Oltre € 746,00	20%

Articolo 8

Incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni

1. La Camera di Commercio, nei casi di violazioni sanzionabili, considera opportunamente, ai fini della valutazione della personalità del trasgressore, anche le eventuali precedenti violazioni non sanzionabili commesse dallo stesso soggetto, in materia di diritto annuale, nel quinquennio precedente.
3. La personalità del trasgressore è desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La sanzione del 30% è incrementata di una ulteriore percentuale, calcolata sul diritto non versato, del 5% qualora il trasgressore abbia commesso una sola violazione nei cinque anni precedenti e della percentuale del 15% nel caso in cui il trasgressore abbia commesso più di una violazione nel corso del quinquennio precedente.
3. Il quinquennio di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo decorre dall'anno 2001.

Articolo 9

Riduzione della sanzione per le condizioni economico-sociali del trasgressore

1. La sanzione può essere ridotta fino ad una percentuale massima del 40%:
 - a) qualora il trasgressore dimostri di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale – da comprovare in via documentale - che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività);
 - b) in caso di eventi di carattere straordinario e di particolare gravità ed entità verificatisi nel contesto economico provinciale, quali calamità naturali ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici, ovvero persistenti crisi di settore interessanti particolari categorie di operatori economici. La Giunta in tali casi ha facoltà di disporre con proprio provvedimento motivato e con il parere favorevole del Collegio dei Revisori la temporanea riduzione della sanzione ad una pluralità di soggetti reputati disagiati.

Articolo 10

Incremento della sanzione per recidiva

1. La sanzione complessiva determinata ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 è aumentata fino alla metà (50%) nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 6 del D.M. n. 54/2005 (*Ravvedimento operoso*).
2. L'omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.
3. Nel caso di violazioni commesse nel triennio precedente si applicano gli aumenti della sanzione complessiva secondo lo schema previsto dalla sottostante tabella:

Numero violazioni	Incremento Percentuale della sanzione
Una violazione nel triennio	15%
Due violazioni nel triennio	30%
Tre violazioni nel triennio	50%

Articolo 11 *Violazione continuate*

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.M. n. 54/2005 e dall'art.12, comma 5, del D.lgs. n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni, la Camera di Commercio applica alla sanzione base determinata ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 l'aumento dalla metà al triplo della sanzione più elevata, per le violazioni di cui al comma 2 del precedente articolo commesse in annualità diverse. La maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:
 - se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in misura pari al 50 %;
 - se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in misura pari al 100%;
 - se le riguardano violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in misura pari al 200%;
 - se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.
2. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

Articolo 12 *Ravvedimento*

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 6 del D.M. n. 54/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta al:
 - a) 3,75% (1/8 della sanzione fissata al 30%) se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine di versamento come indicato all'art. 2 comma 1 (ravvedimento breve);
 - b) 6% (1/5 della sanzione fissata al 30%) se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di versamento come indicato all'art. 2 comma 1 (ravvedimento lungo).Le percentuali di riduzione della sanzione si riterranno direttamente aggiornate, senza modifica espressa del presente regolamento, con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al D.M. n. 54/2005 che riguardino tale istituto.
2. Il pagamento della sanzione ridotta (imputata all'apposito codice tributo del modello F24 il cui utilizzo rende evidente l'intenzione di avvalersi dell'istituto del ravvedimento) deve essere eseguito insieme alla regolarizzazione del diritto annuale o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati su tale diritto calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di versamento sino a quello in cui viene eseguito il pagamento del diritto.

3. E' possibile ritenere perfezionato il ravvedimento anche se lo stesso viene eseguito in più date sempre che il versamento di tutti gli importi dovuti a titolo di diritto, sanzioni ed interessi sia eseguito complessivamente entro il termine di scadenza del ravvedimento lungo.
4. Nel caso di versamento eseguito con ravvedimento per un importo di diritto annuale inferiore rispetto al dovuto, ma con sanzioni e interessi commisurati al diritto stesso, il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente all'importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento, con applicazione della sanzione sul residuo diritto non regolarizzato.
5. Nell'ulteriore caso di versamento con ravvedimento eseguito per un importo complessivo di diritto annuale, sanzioni e interessi inferiore al dovuto con l'importo versato a titolo di sanzioni e interessi non commisurati al diritto annuale versato, si dovrà considerare perfezionato il pagamento con riferimento alla quota parte del diritto annuale (comprensivo o meno della maggiorazione a seconda della data del versamento originario) proporzionata all'importo complessivamente versato a vario titolo. Sulla differenza non sanata saranno irrogate le sanzioni.
5. Nel caso in cui il soggetto non abbia eseguito alcun versamento, il termine da cui far partire il calcolo degli interessi legali nonché quello da cui far partire il ravvedimento breve o lungo di cui al comma 1 lettera a) e b) del presente articolo è il termine ordinario di versamento come definito all'art. 2 comma 1 punto 1).
6. Nel caso invece sia stato eseguito un versamento parziale del diritto annuale dovuto entro il termine lungo - definito all'art. 2 comma 1 punto 2), il termine da cui far partire il calcolo degli interessi legali nonché quello da cui far partire il ravvedimento breve o lungo di cui al comma 1 lettera a) e b) di questo articolo è il termine di versamento lungo. In tal caso l'importo residuo dovuto dovrà essere calcolato aumentando l'importo del diritto dovuto dell'interesse corrispettivo vigente e sottraendo dal suddetto importo quanto già versato entro il termine di versamento predetto.
7. Se il versamento con ravvedimento viene eseguito oltre il termine stabilito per il ravvedimento lungo, determinato in base ai commi precedenti, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. In tale ipotesi la Camera di commercio procede all'irrogazione della sanzione, determinata ai sensi del presente Regolamento, secondo una delle modalità stabilite nel successivo art. 13, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti per sanzioni e interessi, quando gli stessi siano superiori all'importo definito dall'art. 3 comma 6 del presente Regolamento.

Articolo 13

Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
 - a) atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D.lgs. n. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17, comma 1, del D.lgs. n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.lgs. n. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella di pagamento, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare, sono notificati all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti.

3. Alle sanzioni previste dal presente Regolamento non si applica la definizione agevolata di cui agli art. 16, comma 3 e all'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Nel caso di irrogazione della sanzione con una delle modalità di cui al comma 1 lettera a) e b) del presente Regolamento trascorsi i termini per la proposizione del ricorso - di cui all'art. 18 del presente Regolamento – qualora il contribuente non abbia eseguito il versamento di quanto richiesto e non abbia presentato ricorso, la Camera di commercio procederà alla riscossione coattiva degli importi dovuti ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 46/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 14

Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa, gli interessi ed il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente art. 13, comma 1, lett. c).
2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione del verbale.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi, degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 15

Rateazione del pagamento

1. La Camera di Commercio può concedere, limitatamente alle violazioni contestate con l'atto di contestazione o di accertamento e irrogazione previsti dall'art. 13 comma 1 lettere a) e b) del presente regolamento, su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzioni ed interessi, in numero massimo di dieci rate mensili.
2. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e per importi non inferiori a € 500,00. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
3. Le condizioni di disagio devono essere dimostrate dal richiedente attraverso dichiarazione resa sotto la propria diretta responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Segretario Generale o suo delegato entro 30 giorni dalla presentazione completa della documentazione necessaria per la valutazione ed accettazione della richiesta di rateazione comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
5. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempita.

Scaduto il predetto termine la Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.

Articolo 16 *Autotutela*

1. Il Segretario Generale o suo delegato può procedere, d'ufficio e/o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata imputazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Le istanze di autotutela presentate dai contribuenti sono motivate e ad esse sono allegati copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale degli atti emessi dalla Camera di commercio.
4. La presentazione di istanze di riesame in autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. L'annullamento è comunicato al contribuente, al concessionario incaricato della riscossione in caso di ruolo e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Articolo 17 *Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale*

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a), può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
 - a) presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o suo delegato può accogliere le deduzioni dell'interessato; in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione si considera, a seguito di ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni. In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.
2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera b) può, entro 60 giorni dalla notifica:

- a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella di pagamento di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera c), può entro 60 giorni della notifica della cartella di pagamento:
- a) presentare delle memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale e/o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella di pagamento preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, il contribuente può comunque presentare istanza alla Camera di Commercio al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale in sede di autotutela. La presentazione di detta istanza, giusto quanto indicato nell'art. 16 del presente regolamento, non interrompe i termini per la proposizione del ricorso alla competente Commissione Tributaria.
5. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi, sono soggetti a sospensione nel periodo feriale di cui all'art. 1, della Legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Articolo 18

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente art. 13, comma 1, lettere a) e b) devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente, a cura dell'Agente del servizio di riscossione dei tributi, la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) del presente regolamento.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di notifica dell'atto di cui all'art. 13 comma 1 lettere a), b) e c). L'impugnazione dell'atto interrompe la prescrizione fino alla conclusione del giudizio.
4. La Camera di commercio provvede alla riscossione coattiva dei diritti annuali dovuti e non versati anche quando la sanzione non possa più essere contestata a causa della decadenza di cui al comma 1, entro il termine della prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c..
5. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, la Camera di Commercio di Teramo si riserva la facoltà di emettere un ruolo straordinario in caso ravvisi fondato pericolo per la riscossione.

Articolo 19

Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della Legge 12 dicembre 2002 n. 273, nel rispetto dell'art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni (*favor rei*)
2. Le disposizioni di cui all'articolo 10 rubricato "Incremento della sanzione per Recidiva" non si applicano alle annualità anteriori all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 20

Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 27/01/2005 n. 54 e nel Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera di approvazione da parte del Consiglio camerale.
3. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia.